

CORTE di APPELLO di MILANO – SEZIONE LAVORO

ATTO di APPELLO

Ricorre

la prof.ssa ***Elvira GAETA*** (*c.f.* GTA LVR 68M59 F912Q) nata il 19.8.1968 a Nocera Inferiore (Sa), rappresentata e difesa, in virtù di procura su separato foglio materialmente unito e spillato al presente atto, dall'avv. Michele Gaeta (*c.f.* GTA MHL 58H01 F912P; *fax* 089 2592166; *pec* m.gaeta@avvocatinocera-pec.it) ed elettivamente domiciliata in Veniano (Co) alla Via Nostra Signora di Fatima n. 5, presso l'avv. Jessica Villa (*c.f.* VLL JSC 73E62 I441F) e – ai fini degli artt. 3 – *bis*, commi 4 e 5 della l. 53/1994, 18 del d.m. 21.2.2011, n. 44 e 19 – *bis* del provvedimento 16.4.2014 del DGSIA del Ministero della Giustizia – nell'indicato domicilio digitale del primo, m.gaeta@avvocatinocera-pec.it;

per la riforma

della sentenza del Tribunale di Sondrio in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, n. 86/2017, pubblicata il 9 ottobre 2017 e non notificata, con la quale sono state respinte le domanda dirette all'accertamento del suo diritto all'assegnazione di ulteriori sei punti nella graduatoria di mobilità straordinaria del personale docente di cui all'art. 1, della l. n. 107/2015, per due anni di insegnamento pre – ruolo svolti nella scuola paritaria e alla condanna del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca alla riformulazione della predetta graduatoria;

contro:

il ***MINISTERO dell'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ e RICERCA***, in persona del sig. Ministro in carica; l'***UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la LOMBARDIA***; l'***ISTITUTO ALBERGHIERO CROTTO***

CAURGA di Chiavenna e l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA** in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

nonché nei confronti:

dei docenti iscritti – per la classe di concorso A019 e con punteggio compreso tra il minimo utile e 20,00 – nella graduatoria della predetta procedura straordinaria di mobilità indetta con o.m. n. 241/2016.

F A T T O

L'esponente è vincitrice del concorso a cattedre e all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A019 (Economia e Diritto) bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1999 (doc.1 della produzione della fase cautelare, allegata *sub I* al fascicolo della successiva fase di merito di primo grado ¹⁾).

È stata conseguentemente iscritta nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (Gae) per la predetta classe di concorso (doc. 2).

Pertanto, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di assunzione straordinaria in ruolo indetta con decreto del DG per l'Istruzione Scolastica n. 767 del 17.7.2015 (doc.3) ai sensi dell'art. 1, comma 95 della l. 13.7.2015, n. 107 e scandita nelle fasi (*a, b e c*) previste dal successivo comma 98 del medesimo art. 1.

Ai sensi della lett. c) di quest'ultima disposizione, è stata destinataria di proposta di assunzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (doc.4).

In data 1.12.2015, ha stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (doc. 5) con assegnazione provvisoria di sede presso

1) I documenti versati in atti nella fase cautelare di primo grado sono indicati con numeri arabi e quelli della successiva fase di merito con numeri romani.

l'Istituto G. Capponi di Firenze (ora ISIS Machiavelli).

A seguito del lodevole superamento del periodo di prova (doc. 6) ha conseguito la definitiva conferma in ruolo a tempo indeterminato, con decreto n. 1632 del 25.7.2016 del competente Dirigente Scolastico (doc. 7).

Nel frattempo, ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'acquisizione della sede di titolarità, ha inoltrato istanza (doc. 8 – 9) per la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria prevista dal ripetuto art. 1, comma 108 della legge 107/2015, uniformandosi alla disciplina dell'o.m. 8.4.2016, n. 241 (doc. 10) dichiaratamente rivolta anche al personale immesso in ruolo ai sensi del menzionato comma 98, lett. c) dell'articolo in discorso.

È stata graduata per la classe di concorso di competenza in posizione utile ai fini dell'assegnazione della cattedra, tant'è che le è stata successivamente comunicata l'assegnazione all'ambito territoriale 32 della Regione Lombardia (doc. 11) cioè alla Provincia di Sondrio, corrispondente, secondo gli elenchi ufficiali degli ambiti territoriali pubblicati sul sito del MIUR (doc. 12) alla Bassa Valtellina - Valchiavenna, in prossimità del confine con la Confederazione Elvetica, ed ubicato alla massima distanza dalla provincia di residenza (esclusi gli ambiti delle isole maggiori, sottoposte a diversa disciplina).

È stata poi definitivamente assegnata all'Istituto Alberghiero Crotto Caurga di Chiavenna (doc. 13) con il quale, infine, ha sottoscritto il contratto di lavoro (doc. II).

Verificando la graduatoria nazionale unica predisposta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, pubblicata sul sito del Ministero

(doc. 14, per estratto stampata e, nella sua interezza, allegata alla produzione della fase cautelare su cd rom) all'esito delle procedure previste dalla predetta o.m. 241/2016, si è vista classificata con soli 14,00 punti.

Il risultato conseguito deriva dall'attribuzione di 12 punti per il superamento del concorso di cui sopra e di 2 punti (uno per ciascun corso) per due corsi di perfezionamento *post* laurea (doc.ti 15-16).

Nessun punteggio è stato attribuito per due anni di insegnamento pre – ruolo presso istituto paritario (doc. 17) malgrado ogni anno di insegnamento pre – ruolo sia valutato con 3 punti (punto B della tabella di valutazione dei titoli, allegato D al contratto collettivo integrativo di cui *infra*, doc. 19).

Ritenendo illegittima *in parte qua* la predetta graduatoria nazionale unica e di avere diritto all'assegnazione di maggior punteggio, utile ad ottenerle assegnazione definitiva in sede più vicina alla provincia di residenza (Salerno) e, senz'altro, in ambito territoriale incluso nella Regione Toscana, di assegnazione provvisoria, ha proposto ricorso *ex art. 700* al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro per ottenere la sospensione del trasferimento all'ambito territoriale Lombardia 32 o, in subordine, e nelle more del giudizio di merito, la provvisoria correzione dell'indicata graduatoria con l'attribuzione di ulteriori sei punti in suo favore per il menzionato servizio pre – ruolo ed attribuzione di complessivi 20 punti, disponendosi i conseguenti adempimenti a carico degli uffici scolastici regionali interessati.

Il ricorso cautelare, come ivi meglio si legge alla lettera G (pagg. 15 – 17), era preordinato a successiva azione di merito diretta ad ottenere: a) la

declaratoria di nullità o di inefficacia del contestato trasferimento; b) in via subordinata, e previa declaratoria di nullità della premessa alle note comuni del c.c.n.i. per la mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 8.4.2016, nella parte in cui esclude la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ovvero previa sua disapplicazione e, in ogni caso, disapplicazione dell'o.m. n. 241/2016, in qualsiasi parte quest'ultima recepisca la predetta premessa, la declaratoria del diritto della ricorrente all'assegnazione di sei ulteriori punti nella graduatoria di mobilità straordinaria del personale docente di cui all'art. 1, comma 114 [*recte* 108] della l. 107/2015; c) in tale subordinata ipotesi, condannare il Ministero a riformulare la graduatoria del personale docente per la classe Economia e Diritto (A019) con il riconoscimento dell'indicato punteggio aggiuntivo; d) ogni conseguenziale condanna, sia risarcitoria che in ordine alle spese di lite.

Il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare formulata in via principale con ordinanza del 23.9.2016, resa *inaudita altera parte* e recante il seguente testuale dispositivo: “a) *sospende con efficacia immediata il trasferimento di Gaeta Elvira all'ambito territoriale Lombardia 32*; b) *fissa per la comparizione delle parti – per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto – l'udienza innanzi a sé del 13/10/16, ore 11.45, stanza n. 224 del Palazzo di Giustizia di Sondrio, dando alla ricorrente termine sino al 30/9/16 per provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto al M.I.U.R., all'U.S.R. Lombardia, all'U.S.R. Toscana e all'Istituto Alberghiero Crotto Caurga di Chiavenna (SO); autorizza la notifica di ricorso e decreto, entro il medesimo predetto termine, ai do-*

centi iscritti – per la classe di concorso A019 con punteggio compreso tra il minimo utile e 20 – nella graduatoria della procedura straordinaria di mobilità di cui all'O.M. MIUR 241/16 a mezzo della pubblicazione di ricorso e decreto nel sito internet del MIUR nell'apposita area tematica; c) assegna ai resistenti (laddove la notifica nei loro confronti si perfezioni entro il 30/9/16) termine sino all'11/10/16 per costituirsi in giudizio nel presente procedimento cautelare”.

Eseguite le notifiche di ricorso e decreto nei termini e con le modalità prescritti dal Tribunale, peraltro, senza che il provvedimento cautelare fosse stato adempiuto, malgrado diffida dell'interessata, dopo una prima udienza andata deserta e rinviata ex art. 309 c.p.c., si è costituito in giudizio il solo Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia assumendo, in via preliminare, la tardività “*dell'impugnazione del relativo mancato riconoscimento del punteggio*” e, nel merito, l'insussistenza del *fumus*.

Nel contraddittorio con l'Amministrazione, il Tribunale ha revocato il decreto cautelare.

Con successivo ricorso depositato il 17.2.2017, l'attuale appellante ha ritualmente proposto le proprie domande di merito, così articolate: “*a) previa declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c. – giusta il richiamo a quest'ultimo contenuto nell'art. 2, comma 3 – bis del d. l.vo 165/2001 – della premessa alle note comuni del contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 8.4.2016 nella parte in cui esclude dalla valutazione il servizio pre – ruolo prestato nelle scuole paritarie nonché dell'o.m. n. 241/2016, in qualsiasi parte essa recepisca la predetta premessa del contratto integrativo*

ovvero previa disapplicazione della fonte pattizia e dell'atto organizzativo per contrasto con la direttiva comunitaria 1999/70:

a1) dichiarare la nullità, allo stato, del proprio trasferimento disposto all'esito della procedura di mobilità straordinaria del personale docente di cui all'art. 1, comma 114 [recte 108] della l. n. 107/2015 ed il proprio conseguente attuale diritto alla permanenza, allo stato, nella sede di assegnazione provvisoria presso l'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria Niccolò Machiavelli di Firenze;

a2) accertare che le scuole paritarie istituite dalla legge 10.3.2000, n. 62 sono equiparate ad ogni effetto alle scuole non statali pareggiate contemplate nell'art. 485 del d. l.vo 297/1994 e che, pertanto, l'art. 10, comma 11 del c.c.n.l. del comparto scuola 29.11.2007, laddove prevede, ai fini della mobilità a domanda, il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre – ruolo prestato nelle scuole non statali di cui al predetto art. 485, si riferisce, nell'ordinamento vigente, alle scuole paritarie;

a3) dichiarare, conseguentemente, che la predetta clausola nulla del c.c.n.i. è sostituita di diritto, ex art. 1339 c.c. – parimenti richiamato dall'art. 2, comma 3 – bis del d. l.vo 165/2001 – dall'art. 10, comma 11 del c.c.n.l. del comparto scuola 29.11.2007 che prevede, ai fini della mobilità a domanda, il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre – ruolo prestato nelle scuole paritarie;

a4) dichiarare, in via di ulteriore conseguenza, il diritto della ricorrente all'assegnazione di altri sei punti nella graduatoria di mobilità straordinaria del personale docente di cui all'art. 1, comma 114 [recte 108] della l. n. 107/2015, con la valutazione del servizio pre – ruolo prestato negli

anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 presso l'Istituto Paritario V. Pareto di Salerno;

b) conseguentemente:

b1) ordinare all'intimato Ministero della Istruzione Università e Ricerca, nelle more della riformulazione della graduatoria di cui alla domanda che segue, di ricollocare la ricorrente nel posto già ricoperto in via provvisoria nell'ISIS Machiavelli di Firenze;

b2) condannare il Ministero intimato a riformulare la graduatoria per il trasferimento del personale docente per la classe Economia e Diritto (A019) con il riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'indicato ulteriore punteggio per il servizio pre – ruolo prestato per due anni nell'Istituto Paritario V. Pareto di Salerno, per complessivi sei punti;

c) disporre ogni conseguenziale condanna, anche risarcitoria e, comunque, in ordine alle spese di lite, con particolare riguardo al rimborso del contributo unificato”.

A fondamento delle domande, in sostanza, ha dedotto che il riconoscimento dei sei punti per due anni di insegnamento pre – ruolo in una scuola paritaria che il Ministero non le ha accreditato le sarebbe spettato perché:

– il servizio non di ruolo prestato nelle scuole “*pareggiate*” di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94 e successive modifiche, al quale rinvia l'art. 4, comma 2 del c.c.n.l. del comparto scuola del 29.11.2007 è ora da intendere il servizio prestato nelle scuole “*paritarie*”;

– infatti, a seguito della riforma recata dalla l. 10.3.2000, n. 62 al dichiarato scopo di realizzare la “*parità scolastica*”, queste ultime, come le

scuole statali, devono assicurare lo svolgimento di corsi completi da parte di personale docente munito di titolo di abilitazione ed al quale devono applicare i contratti collettivi di settore;

– d'altra parte, la medesima legge impone alle scuole in discorso il raggiungimento di fini analoghi a quelli delle scuole statali quanto agli obiettivi didattici, al funzionamento degli organi collegiali, alla segretezza degli atti di ufficio, ai comportamenti morali del personale ecc.

– a conferma dell'assunto in esame, ha esibito non solo la costante ed uniforme giurisprudenza amministrativa ma anche il d.m. 23.2.2016, n. 94 (doc. 21 a corredo del ricorso cautelare di primo grado) che, in dichiarata analogia con quanto previsto dal d. l.vo n. 297/1994, ai fini dell'accesso a tutte le procedure di reclutamento del personale docente, ha equiparato la valutazione del servizio pre – ruolo prestato nelle scuole statali a quello prestato nelle scuole paritarie;

– inoltre, ha evidenziato che le fondamentali regole in tema di mobilità del personale scolastico sono tuttora dettate dai commi 7 e 8 dell'art. 1 del d. l.vo 12.2.1993, n. 35 – secondo i quali le procedure di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie sono stabiliti mediante accordi tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali – e dai commi 6 e 7 dell'art. 462 del ripetuto t.u. 297/1994, a tenore del quale, in particolare, ai fini dei trasferimenti del personale docente ed educativo è prevista anche la valutazione del servizio pre – ruolo;

– infine, ha ricordato che gli accordi contrattuali (*i.e.* i contratti collettivi) debbono concludersi nel rispetto delle disposizioni legislative, che assumono carattere imperativo per espresso dettato normativo, e che la con-

trattazione integrativa deve, a sua volta, rispettare anche la disciplina dettata da quella collettiva, sotto pena di nullità delle clausole difformi e di loro automatica sostituzione con quelle di rango prevalente, ai sensi degli artt. 1419 e 1339 c.c.

L'Amministrazione ha avversato la riassunta ricostruzione della complessa ed articolata disciplina di diritto offerta dalla ricorrente in primo grado con la mera trascrizione della premessa alle note comuni al c.c.n.i., esattamente oggetto della richiesta di declaratoria di nullità formulata dalla prof.ssa Gaeta, a tenore della quale, per quanto interessa, *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

La resistente P.A., nondimeno, ha ritenuto di giustificare la clausola contrattuale nulla, assumendo che la valutazione del servizio pre – ruolo a fini di ricostruzione della carriera del personale docente, prevista dall'art. 485 del t.u. 297/1994, varrebbe per il servizio prestato nelle scuole paritarie e non per quello prestato nelle scuole pubbliche, dal momento che, con l'introduzione della parità scolastica di cui alla l. 62/2000 alcunché sarebbe stato innovato quanto alla valutazione del servizio del personale docente ai fini in discorso, siccome la normativa sulla parità scolastica sarebbe puramente e semplicemente estranea alle istanze formulate in giudizio riguardanti, invece, la parità di trattamento del personale docente in entrambi i tipi di scuole. Al riguardo, ha citato una sentenza del Tribunale di Grosseto, già in atti e ampiamente contestata nella fase cautelare.

La sentenza di rigetto qui impugnata si regge sulle seguenti considerazioni:

– la tesi dell’allora ricorrente, secondo la quale l’equiparazione del servizio pre – ruolo prestato nelle scuole statali e in quelle non statali ma “*abilitate a rilasciare titoli di studio equiparati a quelli conseguibili a conclusione di un percorso scolastico compiuto presso istituti di istruzione secondaria statale (v., per es. art. 187 t.u.)*” non sarebbe condivisibile perché l’equiparazione del servizio pre – ruolo prevista dall’art. 401 del predetto t.u. (d. lgs. n. 297/1994) riguarderebbe “*solo ... la formazione delle graduatorie cui appartengono docenti non in ruolo, ma viceversa aspiranti all’assunzione; ben diversa è la fattispecie oggetto di causa, che riguarda invece la disciplina della mobilità del personale statale, in servizio e già assunto a tempo indeterminato*”;

– l’equiparazione dei servizi pre – ruolo, ai fini giuridici ed economici, sarebbe prevista esclusivamente a favore degli insegnanti nelle scuole statali “*parificate*” materne ed elementari;

– in ogni caso, nessuna norma che prevede l’equiparazione tra servizi pre – ruolo in scuole pareggiate o parificate e scuole statali sarebbe più attuale perché, decorso il periodo transitorio di cui all’art. 1 *bis* del d. l. n. 250/2005, convertito nella l. 27/2006, le scuole parificate non esistono più.

La sentenza impugnata, illegittima ed ingiusta, va integralmente riformata per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A. - La complessiva statuizione di rigetto delle domande contenuta nella sentenza impugnata, come riferito, si fonda su un primo argomento secondo il quale l’equiparazione del servizio pre – ruolo prevista dall’art.

401 del d. lgs. n. 297/1994 riguarderebbe solo la formazione delle graduatorie dei docenti non di ruolo aspiranti all'assunzione, mentre, nel caso concreto, si verserebbe nella ben diversa ipotesi di graduatoria conclusiva di una procedura di mobilità del personale docente già assunto a tempo indeterminato ed in servizio.

Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, i commi 95 e seguenti dell'art. 1 della l. 107/2015, ai sensi della quale l'appellante è stata assunta, hanno previsto un *“per l'anno scolastico 2015/2016 ... un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato ... per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado”* indirizzato a migliaia di docenti precari, destinati ad una prima sede di servizio provvisoria e ad acquisire quella definitiva nel successivo anno 2016, attraverso il *“piano straordinario di mobilità”* previsto dal successivo comma 108 (indicato, per evidente errore materiale mai emendato come 114, che si riferisce, invece, a nuovo concorso per l'assunzione da bandirsi nel 2015).

In particolare, ai sensi del terzo periodo di quest'ultimo comma, *“i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”*.

Orbene, l'appellante, rientra esattamente in quest'ultima categoria di personale. Come evidenziato e ripetuto in primo grado e, da ultimo, nella precedente narrativa, infatti, è stata assunta all'esito della fase c) prevista

dal comma 98 dell'art. 1 in esame ed ha poi partecipato alla procedura di mobilità per ottenere l'assegnazione definitiva di sede.

La “*straordinarietà*” della procedura di mobilità che viene in rilievo in giudizio è consistita, da un lato, nella sua natura officiosa, poiché ha coinvolto tutti gli interessati, anche indipendentemente da qualsiasi loro istanza (come si evidenzia dal raffronto tra il secondo ed il terzo periodo del comma 108 di interesse) concorrendo per tutti i posti vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dall'espressione di qualsiasi preferenza di sede da parte loro. Dall'altro, dalla sua natura derogatoria rispetto al vincolo triennale di permanenza nella sede di servizio, previsto dal comma 3 dell'art. 399 del d.lgs. 297/1994, poiché solo all'esito di questa procedura di mobilità i docenti interessati hanno ottenuto “*l'incarico triennale*” e la stipula del contratto individuale di lavoro.

Pertanto, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la procedura straordinaria di mobilità prevista dal comma 108 dell'art. 1 della l. 107/2015, alla quale ha partecipato l'attuale appellante, rappresenta proprio la fase conclusiva del procedimento di assunzione straordinaria in ruolo previsto dal comma 95 dell'art. 1 predetto, scandito nelle fasi a), b), e c) previste dal successivo comma 98.

Costituisce, pertanto, l'ultimo segmento procedurale per **l'assunzione** del personale docente.

Quindi, oggetto di causa non è affatto una vicenda “*ben diversa*” da quelle ascrivibili alla disciplina dell'art. 401 del d.lgs. 297/1994 perché sottoposta, invece, alla “*... disciplina della mobilità del personale statale, in servizio e già assunto a tempo indeterminato, ai fini dei trasferimenti*”

su domanda dell'interessato" (come si sostiene nella sentenza qui gravata), per il semplice motivo che la prof.ssa Gaeta ha partecipato alla procedura di mobilità, esattamente a completamento della **fase c) del procedimento di assunzione straordinaria in ruolo per i docenti già iscritti nelle g.a.e.**

B. - Il secondo argomento addotto nella sentenza impugnata a fondamento del rigetto si sostanzia nella considerazione secondo la quale, nelle scuole statali, ai fini giuridici ed economici, sarebbe previsto esclusivamente il riconoscimento, *"a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre – ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali"*. Inoltre, detto riconoscimento del servizio pre – ruolo, continua la sentenza, *"attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali a favore degli insegnanti delle scuole parificate materne ed elementari"*.

In tal senso si sarebbe espressa la Corte Suprema di Cassazione con la decisione n. 1035/2014 (della quale in sentenza è riprodotta la massima, sopra parzialmente trascritta tra virgolette).

Invece, la sentenza 1035/2014 della Corte di Cassazione si riferisce al quesito **se il beneficio dell'anzianità di carriera pre – ruolo, riconosciuto dalla legge (tra gli altri) agli insegnanti provenienti da scuole elementari statali e parificate, potesse essere esteso anche agli insegnanti provenienti da scuole materne (nella specie asilo infantile) non statali (nella specie dipendente da un I.P.A.B.).**

Pertanto, il precedente richiamato a fondamento della impugnata sentenza riguarda la carriera di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria da parte di insegnanti provenienti da scuole materne e non l'equiparazione dello stato giuridico dei docenti di scuole di pari ordine e grado statali e non statali (ma parificate). Ed è questo il quesito al quale quella sentenza della Corte di Cassazione ha dato risposta negativa.

Peraltro, in quell'occasione nemmeno si trattava di servizio prestato in scuole paritarie ma in scuole materne private.

Inoltre, sempre quella sentenza, conferma una decisione di appello che aveva respinto la domanda di equiparazione dei servizi pre – ruolo riferiti agli anni 1972 – 73 e 1973 – 74, mentre *“l'assimilazione tra scuola pubblica e privata è stata attuata solo con la L. n. 62 del 2000, ma la parità è stata riconosciuta alle scuole non statali in possesso di determinati requisiti”* (così, testualmente, in motivazione). Ed è assolutamente pacifico ed indiscusso tra le parti, oltre ad essere stato opportunamente documentato (doc. 17), che il servizio fatto valere dall'appellante è stato svolto in un istituto paritario di istruzione superiore di secondo grado (Istituto paritario V. Pareto di Salerno), negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, nella piena vigenza della legge 62/2000 sulla parità scolastica ampiamente richiamata negli scritti difensivi a fondamento delle domande.

C. – Infine, il Giudice di primo grado afferma conclusivamente che nessuna norma recante l'equiparazione tra servizi pre – ruolo in scuole parreggiate o parificate e scuole statali sarebbe più attuale perché, decorso il periodo di tre anni previsto dall'art. 1 *bis* del d. l. n. 250/2005, conv. dalla l. 27/2006, per la permanenza, in via transitoria, del regime di equipara-

zione delle scuole parificate, sarebbero divenute irrilevanti ed inoperanti anche tutte le norme configurate secondo il relativo sistema, ed in particolare quelle del d.lgs 297/1994, superate proprio dalla nuova classificazione delle scuole abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale derivante dalla legge n. 62/2000.

Sarebbe, quindi del tutto legittima la clausola della contrattazione collettiva integrativa (a livello ministeriale) che esclude la valutazione del servizio pre – ruolo prestato nelle scuole paritarie, perché inefficace ai fini di ricostruzione della carriera, facendo salvo solo quello prestato e solo fino al 31.8.2008, nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto congiuntamente anche la classificazione di scuole parificate e nelle scuole paritarie comunali dell'infanzia.

Senonché, la scadenza della disciplina transitoria relativa alle scuole parificate, determina il definitivo superamento della preesistente e diversa classificazione (scuole statali, pareggiate e parificate, prima, ed ora scuole statali, paritarie e private) ma non implica che le scuole parificate che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica non siano equiparate alle scuole statali, come si trattasse di un ossimoro.

La tranciante conclusione si regge sulla trascrizione della motivazione di Trib. Milano nel giudizio n. 11593/2016 di R.G.

È stata ritenuto del tutto superfluo l'esame della disposizione contenuta nell'art. 2 del d. l. del d. l. n. 255 del 2001, conv. con modificazioni dalla l. n. 333 del 2001, secondo cui *“i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle*

scuole statali”, opportunamente evidenziata al Tribunale nella memoria conclusionale versata in atti per via telematica il 19.9.2017.

Infatti, com’è noto, la legge 10.3.2000, n. 62 ha sancito l’unicità del sistema scolastico nazionale e la sua articolazione in istituti di istruzione statali e non statali (in proposito, Corte Cost. 19.6.2007, n. 220) chiarendo, in particolare, al secondo comma dell’art. 1, che “**si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali**” (sull’assoluta uguaglianza – sotto il profilo istituzionale – delle scuole paritarie e di quelle statali, che non può ridursi ad una mera “*declamazione verbale*”, Corte Cost. 6.2.2003, n. 42).

Ai fini del riconoscimento della “*parità*” in favore delle scuole non statali, il comma 4 dell’art. 1 in discorso, oltre a richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti per il “*pareggiamento*”, continua ad esigere che l’ordinamento delle singole scuole debba contemplare: “ ... f) *l’organica costituzione di corsi completi ...; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore*” (come già previsto, in sostanza, dall’art. 356 del d.lgs. 297/1994).

Dalle precedenti disposizioni, consegue, anzitutto, che le scuole non statali acquisiscono ora l’abilitazione a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato solo rispettando i più stringenti requisiti previsti dalla normativa sopravvenuta e dopo avere ottenuto la corrispondente qualificazione ma, una volta ottenuta quest’ultima, la loro nuova denominazione

di “*scuole paritarie*” è valida a tutti gli effetti del previgente ordinamento, ove erano contemplate ai medesimi fini, tra l’altro, le scuole “*pareggiate*”.

Consegue, inoltre, che le scuole paritarie continuano a possedere i requisiti già previsti per le scuole pareggiate dal precedente ordinamento quanto ai corsi di studi, ai titoli necessari per la nomina degli insegnanti ed al trattamento economico di questi ultimi (lett. *f*, *g* e *h* del comma 4 dell’art. 1 della l. 62/2000, corrispondenti alle lettere *a*, *b* e *c* dell’art. 356 del t.u. Istruzione, riguardante le scuole pareggiate), oltre a dover possedere gli ulteriori e più stringenti requisiti previsti dal medesimo art. 1, comma 4 della legge n. 62/2000.

Sulla scorta di quanto sopra, infatti, è stato precisato che “*il trattamento scolastico equipollente, cui fa riferimento l’art. 33 comma 4 cost. implica un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall’istituzione scolastica paritaria da considerare alla stregua, né peggiore né inferiore, a quello assicurato dalla scuola statale*” (T.A.R. Lazio Roma, III, 22.2.2007, n. 1552, in *dvd Juris Data*).

Anzi, già sulla scorta di ancor più generali considerazioni in ordine alla organizzazione delle scuole paritarie, con particolare riferimento agli oneri riguardanti il personale docente, agli obiettivi didattici, alla partecipazione agli organi collegiali, alla segretezza sugli atti di ufficio, ai comportamenti morali, ecc. la Seconda Sezione del Consiglio di Stato con parere n. 6887/2007 (reperibile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) reso su ricorso straordinario, ha riconosciuto l’equivalenza del servizio pre – ruolo prestato presso le predette scuole paritarie, in quel caso

addirittura con rapporto co.co.co., a quello prestato presso le scuole statali.

Va anche ricordato che il contenzioso in ordine all'equiparazione del servizio pre – ruolo prestato nelle scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali è stato annoso e plurime sentenze hanno ribadito la fondatezza di tale equiparazione (da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5.11.2015, n. 5135, confermata in sede cautelare dal Consiglio di Stato con ord.za 3376/2016, entrambe sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa).

Tant'è che lo stesso Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, forse proprio all'esito di tale contenzioso ma senz'altro in attuazione dell'art. 1 della legge n. 107/2015 di concreto interesse, con decreto ministeriale 23.2.2016, n. 94 (doc. 21) proprio al fine di accomunare l'accesso ad entrambi i canali di reclutamento nella scuola (graduatorie, percorsi abilitanti, tirocini formativi, da un lato, e concorso pubblico, dall'altro) ha equiparato la valutazione del servizio pre – ruolo nelle scuole statali a quello reso nelle scuole paritarie, nonché in tutte quelle altre *“che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto/dovere all'istruzione”*.

E ciò esattamente in analogia con quanto dichiaratamente già previsto dal d. l.vo n. 297/1994 che, all'art. 485, contiene la regola fondamentale, in materia di rapporto di lavoro del personale della scuola, in ordine alla valutabilità dei servizi pre – ruolo, secondo il quale *“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in*

qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici ...”.

La trascritta disposizione equipara, quindi, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di carriera dei docenti, il servizio di ruolo a quello non di ruolo, tanto che quest’ultimo sia stato prestato negli istituti statali, quanto che sia stato prestato negli istituti non statali, se abilitati a rilasciare titoli di studio equiparati a quelli conseguibili a conclusione di un percorso scolastico compiuto presso istituti di istruzione secondaria statale (v., per es., art. 187 t.u.).

Pertanto, oltre all’esplicito dettato normativo del d. l. n. 255/2001, conv. dalla l. 333/2001, è assolutamente conforme a diritto, anzi, è il diritto vivente che impone un’interpretazione evolutiva dell’art. 485 del t.u. istruzione riguardo al servizio pre – ruolo prestato nelle scuole pareggiate, intendendola nel senso che essa sia riferita – nel quadro dell’ordinamento vigente – alle scuole paritarie.

Quanto alla ritenuta legittimità della premessa alle note comuni del c.c.n.i. ministeriale che esclude dal computo del servizio valutabile ai fini della procedura di mobilità straordinaria dell’art. 1 della l. 107/2015 il servizio pre – ruolo prestato nelle scuole paritarie dopo il 2008, si ripete quanto già dedotto in primo grado.

Il secondo periodo del comma 3 – *bis* dell’art. 40 del d. l.vo 30.3.2001, n. 165 e succ. mod. ed int., dispone che la contrattazione collettiva integrativa a livello delle singole Amministrazioni può svolgersi solo “*sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali*” e che, inoltre, ai sensi del precedente primo comma del medesimo art. 40,

nelle materie ad essa devolute, tra cui la mobilità del personale, *“la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”*.

Per parte sua, l’art. 2, comma 2 dello stesso d. l.vo 165/2001 prescrive che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato *“fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”*, in ragione del quale, ai sensi del successivo comma 3 – bis, *“nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o di limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

D’altra parte, *“le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione [cioè, dai dirigenti] con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”* (art. 5, comma 2, d. l.vo 165/2001).

Il contratto collettivo ministeriale integrativo riguardante la mobilità di interesse (doc. 19) è stato espressamente stipulato avvalendosi dell’art. 4, comma 2 del c.c.n.l. relativo al comparto scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007; per estratto doc. 20) che ad esso demanda la disciplina della mobilità del personale ma, all’art. 10, comma 11, stabilisce che ***“il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 [relativo al personale docente] e 569 [relativo al personale tecnico, amministrativo ed ausiliario] del d.lgs. n. 297/94 e successive modifiche è riconoscibile per intero ...”***.

Come già ricordato, l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 equipara al servizio pre – ruolo nelle scuole statali anche quello nelle scuole “*pareggiate*”, per quanto detto sopra ora corrispondenti a quelle paritarie

Inoltre, la ricostruzione di carriera dei dipendenti pubblici e, in particolare, del personale docente rientra esattamente nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro individuale, riservata alla esclusiva competenza dei dirigenti dal predetto art. 5 del d.lgs. 165/2001 (v., in sede di declinatoria della giurisdizione, T.A.R., T.A.A., 13.10.2011, n. 250, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa).

Ne consegue la nullità della denunziata premessa alle note comuni del c.c.n.i. ministeriale che esclude dal computo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini della mobilità di interesse il servizio pre – ruolo nelle scuole paritarie perché non sarebbe valutabile ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente.

In proposito e conclusivamente, va ricordato che, con sentenza resa nel procedimento C – 177/10 la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, ***gli Stati membri sono tenuti ad equiparare, nella valutazione dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici ai fini dei miglioramenti di carriera, il servizio di ruolo a quello non di ruolo***, poiché detta equiparazione è indispensabile per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione.

La Corte ha affermato che tale principio, ove non osservato nell'ordinamento di uno Stato membro, impone ai Giudici nazionali di assicurare tutela diretta del diritto dell'Unione anche “*disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione di diritto interno*” (punto 53 della men-

zionata sentenza, rinvenibile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia Europea).

In prosieguo di tempo, la stessa Corte, con sentenza resa nei procedimenti riuniti da C – 302/11 a C – 305/11, ha precisato che il predetto principio di equiparazione del servizio pre – ruolo a quello di ruolo riguarda tutte le *“situazioni comparabili [affinché esse] non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato”*. Al riguardo ha evidenziato che, *“per stabilire se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ... occorre ... verificare se, tenuto conto di un insieme di fattori quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, sia possibile ritenere che tali persone si trovino in situazioni comparabili”*.

Alla luce del quadro normativo sopra illustrato riguardo alla situazione dei docenti della scuola statale e di quella paritaria e delle condizioni di entrambi i due tipi di scuole nell’ambito dell’ordinamento scolastico nazionale, è assai arduo – logicamente, prima ancora che giuridicamente – ritenere che il servizio prestato nella scuola paritaria non sia equiparabile a tutti gli effetti a quello prestato nella scuola statale.

D. – Ne consegue che l’appellante ha diritto al punteggio reclamato per il servizio pre – ruolo per i due anni di servizio pre – ruolo prestati (negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013) presso l’Istituto Scolastico Paritario V. Pareto di Salerno per l’insegnamento sulla cattedra di Economia e Diritto (doc. 17), regolarmente dichiarati nell’allegato D alla domanda di trasferimento (doc. 9) e fissato in tre punti per ogni anno dallo stesso con-

tratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale scolastico per l'anno 2016/2017 (v. citato doc. 19).

E. – Sulla scorta delle esposte premesse, l'appellante

fa istanza

affinché codesta Corte di Appello voglia fissare l'udienza di discussione del presente appello per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) previa declaratoria di nullità *ex art.* 1419 c.c. – giusta il richiamo a quest'ultimo contenuto nell'art. 2, comma 3 – *bis* del d. l.vo 165/2001 – della premessa alle note comuni del contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 8.4.2016 nella parte in cui esclude dalla valutazione il servizio pre – ruolo prestato nelle scuole paritarie nonché dell'o.m. n. 241/2016, in qualsiasi parte essa recepisca la predetta premessa del contratto integrativo ovvero previa disapplicazione della fonte pattizia e dell'atto organizzativo per contrasto con la direttiva comunitaria 1999/70:

a1) dichiarare la nullità, allo stato, del proprio trasferimento disposto all'esito della procedura di mobilità straordinaria del personale docente di cui all'art. 1, comma 108 della l. n. 107/2015 ed il proprio conseguente attuale diritto alla permanenza, allo stato, nella sede di assegnazione provvisoria presso l'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria Niccolò Machiavelli di Firenze;

a2) accertare che le scuole paritarie istituite dalla legge 10.3.2000, n. 62 sono equiparate ad ogni effetto alle scuole non statali pareggiate contemplate nell'art. 485 del d. l.vo 297/1994 e che, pertanto, l'art. 10, comma

11 del c.c.n.l. del comparto scuola 29.11.2007, laddove prevede, ai fini della mobilità, il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre – ruolo prestatato nelle scuole non statali di cui al predetto art. 485, si riferisce, nell'ordinamento vigente, alle scuole paritarie;

a3) dichiarare, conseguentemente, che la predetta clausola nulla del c.c.n.i. è sostituita di diritto, *ex art. 1339 c.c. – parimenti richiamato dall'art. 2 , comma 3 – bis del d. l.vo 165/2001 – dall'art. 10, comma 11 del c.c.n.l. del comparto scuola 29.11.2007* che prevede, ai fini della mobilità, il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre – ruolo prestatato nelle scuole paritarie;

a4) dichiarare, in via di ulteriore conseguenza, il diritto della ricorrente all'assegnazione di altri sei punti nella graduatoria di mobilità straordinaria del personale docente di cui all'art. 1, comma 108 della l. n. 107/2015, con la valutazione del servizio pre – ruolo prestatato negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 presso l'Istituto Paritario V. Pareto di Salerno;

b) conseguentemente:

b1) ordinare all'intimato Ministero della Istruzione Università e Ricerca, nelle more della riformulazione della graduatoria di cui alla domanda che segue, di ricollocare la ricorrente nel posto già ricoperto in via provvisoria nell'ISIS Machiavelli di Firenze;

b2) condannare il Ministero intimato a riformulare la graduatoria per il trasferimento del personale docente per la classe Economia e Diritto (A019) con il riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'indicato ulteriore punteggio per il servizio pre – ruolo prestatato per due anni nell'Istituto Paritario V. Pareto di Salerno, per complessivi sei punti;

c) disporre ogni consequenziale condanna, anche risarcitoria e, comunque, in ordine alle spese del doppio grado, con particolare riguardo al rimborso del contributo unificato.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

NOTIFICAZIONE

Ancorché alcuna circostanza risulti in sentenza riguardo alla notificazione degli atti introduttivi, sia della fase cautelare che di quella di merito, agli altri candidati inseriti in graduatoria con punteggio compreso tra il minimo utile e 20, per la classe A019 né, tantomeno, ne risulti dichiarata la contumacia, entrambi gli atti, sono stati notificati a tutti i 3.969 candidati interessati, in conformità del principio a tenore del quale *“in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti”*, poiché la riformulazione della graduatoria implicherebbe effetti immediati e diretti nei confronti di questi ultimi, in relazione alle statuizioni, costitutive, di accertamento e di condanna richieste dai diritti tutelati (Cass., Sez. Lav. 5.6.2008, n. 14914, in *dvd Juris Data*).

Apparendo necessaria la notificazione per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di controparti necessarie, è stata formulata in primo grado, ed è stata accolta, istanza per la notificazione mediante mezzi *“straordinari”*, essendo dotato il Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca di apposita sezione del proprio sito istituzionale dedicata alla notificazione con modalità telematica al pubblico degli atti giurisdizionali,

si fa istanza

affinché codesta Corte di Appello detti, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., modalità straordinarie di notificazione, diverse da quella per pubblici proclami prevista dal precedente art. 150 c.p.c.

A corredo del presente ricorso si depositano:

A) Copia conforme della sentenza appellata.

- Originale del ricorso di merito di primo grado, con procura a margine e timbro di deposito;
- copia conforme di ricorso di primo grado e decreto di fissazione di udienza con relazione di notifica ed allegati avvisi di ricevimento e attestazione di notifica sul sito del MIUR;

B) Produzione della fase di merito contenente:

- Originale del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* con procura a margine, con timbro di deposito;
- copia conforme del predetto ricorso e del decreto di fissazione di udienza con relazione di notifica ed allegati avvisi di ricevimento e attestazione di notifica sul sito del MIUR;

I) Produzione della fase cautelare contenente i seguenti atti, come elencati nel corrispondente indice:

- 1) copia del bando di concorso a cattedra e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento pubblicato sulla G.U. il 13.4.1999;
- 2) copia per estratto della graduatoria ad esaurimento nella quale è stata inserita la ricorrente;

- 3) copia dell'ordinanza ministeriale prot. n. 767 del 17.7.2015;
- 4) copia della proposta di assunzione *ex art.* 1, comma 98, lettera c) della l. 107/2015;
- 5) copia del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente in data 1.12.2015 con l'ISIS N. Machiavelli di Firenze;
- 6) copia del parere del *tutor*, recante la proposta di conferma in ruolo;
- 7) copia del decreto di conferma in ruolo;
- 8 – 9) copia dell'istanza di trasferimento e dell'allegato modello D;
- 10) copia dell'ordinanza del MIUR prot. n. 241 in data 8.4.2016;
- 11) copia dell'e – mail di comunicazione dell'assegnazione all'ambito territoriale Lombardia 32;
- 12) copia del prospetto relativo alle scuole incluse nel predetto ambito territoriale, estratto dal sito del MIUR;
- 13) copia dell'e – mail relativa all'assegnazione della sede definitiva di servizio;
- 14) copia per estratto della graduatoria dei docenti assegnati alla Provincia di Sondrio per la classe A019, con allegati, su cd rom, la graduatoria integrale dei trasferimenti all'esito della procedura straordinaria di mobilità di cui alla l. 107/2015 ed estratto della medesima relativo ai soli concorrenti per la classe di concorso A019, graduati con punteggio fino a 20;
- 15 – 16) copia degli attestati relativi a due corsi di perfezionamento post – laurea;
- 17) copia di attestato di servizio dell'Istituto paritario V. Pareto di Salerno;
- 18) copia dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sezione Terza *bis* n.

4720/2016;

19) copia del contratto collettivo nazionale integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 8.4.2016;

20) copia per estratto del c.c.n.l. del personale scolastico per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007;

21) copia del decreto del Ministro per l'Istruzione Università e Ricerca prot. n. 94 del 23.2.2016;

22) copia per estratto della graduatoria nazionale dei trasferimenti (precedente allegato al documento 14 su cd) per la parte relativa ai docenti nella classe di concorso A019, trasferiti con 20 punti;

per mera comodità di consultazione:

23) copia della sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 1.3.2010, n. 2274;

24) copia della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, I, 9.7.2007, n. 6586;

25) copia della sentenza della Corte Costituzionale 19.6.2007, n. 220;

26) copia della sentenza della Corte Costituzionale 6.2.2003, n. 42;

27) copia della sentenza del T.A.R. Lazio Roma, III, 22.2.2007, n. 1552;

28) copia del parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 6887/2007;

29) copia della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5.11.2015, n. 5135;

30) copia della sentenza del T.A.R., T.A.A., 13.10.2011, n. 250;

31) copia della sentenza 8.9.2011 della Corte di Giustizia Europea nel procedimento C – 177/10;

32) copia della sentenza 18.10.2012 della Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite da C – 302/11 a C – 305/2011;

33 – 38) copie di provvedimenti giurisdizionali autorizzativi alla notificazione in via straordinaria mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

II) contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla ricorrente con il dirigente scolastico dell'Istituto Crotto Caurga di Chiavenna;

III) copia conforme del predetto ricorso con relazione di notifica, avvisi di ricevimento e attestazione della notifica sul sito del MIUR.

ricorso cautelare;

IV) decreto reso sul ricorso cautelare che precede;

39) copia della memoria prodotta il 6.12.2016 nella fase cautelare e degli atti a suo corredo, come di seguito elencati:

- copia della mail pervenuta all'indirizzo di posta elettronica della ricorrente in data 7 luglio 2016;

- “Lettera di notifica” presente sul portale Istanze on-line del sito del MIUR;

- copia della dichiarazione cumulativa resa dalla ricorrente sotto forma di autocertificazione ed allegata alla domanda di partecipazione alla procedura;

- copia della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 195/2009;

- copia della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, n. 4046/2002;

- copia delle massime delle sentenze nn. 112/1982, 1405/1976, 1586/1997 e 1294/1998 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato;

- copia dell'ordinanza 30.3.2001, n. 89 della Corte Costituzionale;

- copia dell'atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale
di cui all'ordinanza che precede (ord. T.A.R. Toscana 14.1.1998, n. 664).

V) decreto di revoca.

Salerno, 3.4.2018

– avv. Michele Gaeta –